

IL TRIBUNALE DI BRESCIA

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

riunito in camera di consiglio nelle persone dei giudici

dr. Stefano Rosa

-Presidente-

dr. Gustavo Nanni

-Giudice-

dr. Angelina Augusta Baldissera

-Giudice relatore-

-letti gli atti del procedimento di reclamo n.19882/14 r.g., a scioglimento della riserva che precede, osserva quanto segue.

Ilario Cucchi ha proposto reclamo avverso l'ordinanza dep. il 27.10.2014, con cui il giudice designato ha autorizzato in suo danno il sequestro conservativo sino alla concorrenza di € 6.000.000,00 e ne chiede l'integrale revoca. La società reclamata "Fraternità Sistemi – Impresa Sociale – Società Cooperativa Onlus" (da ora, per brevità, Fraternità Sistemi) si è costituita chiedendo la conferma del provvedimento.

Per le ragioni che seguono il sequestro va autorizzato per l'importo come *infra* determinato.

Va premesso che il giudice di prime cure ha ritenuto fondata la domanda cautelare solo con riferimento ad alcune delle operazioni gestorie, precisamente quelle di natura finanziaria, che la società cooperativa Fraternità Sistemi (avente ad oggetto essenzialmente l'attività di accertamento e riscossione di tributi) imputa ad Ilario Cucchi allorchè ricopriva la carica di amministratore delegato, preannunciando nei suoi confronti un'azione sociale di responsabilità. La società ha espressamente dichiarato di non svolgere impugnazione incidentale in ordine gli ulteriori atti di gestione dalla stessa originariamente censurati, che dunque esulano dall'oggetto del

presente giudizio.

Ciò premesso, quanto alle operazione di prestito sociale a favore del “Consorzio Gruppo Fraternità - società cooperativa sociale” il giudice di prime cure ha correttamente ritenuto che, sia pure secondo una valutazione sommaria, come propria di questa fase cautelare, vi siano sufficienti elementi per ritenere che essa costituisca condotta gestoria errata e dannosa per la società.

Rilevano gli ingenti importi di detti prestiti erogati nell’arco del solo anno 2009, pari ad oltre 10 milioni di euro, a favore del consorzio, e, per il suo tramite, a favore di altre cooperative consorziate. In molte di queste cooperative e nello stesso consorzio Ilario Cucchi era all’epoca anche membro dei rispettivi cda; la gran parte di dette cooperative è ora in stato di liquidazione o ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa e lo stesso consorzio risulta aver proposto domanda di ammissione ad analoga procedura (cfr. docc.50 e ss res.).

Il consorzio ha restituito solo in parte i predetti finanziamenti. L’entità delle somme rimborsate è controversa tra le parti in causa; in ogni caso è agli atti un atto transattivo del 28.7.2014 in cui la stessa società reclamata quantifica in € 3.372.359,79 il credito da lei vantato nei confronti del consorzio e lo cede ad altra cooperativa consorziata (“cooperativa Fraternità Is scs”), pattuendo quale corrispettivo l’impegno di quest’ultima a non svolgere attività in concorrenza (doc. 51 res.).

Ilario Cucchi ritiene che in ordine a detta operazione di finanziamento nessun addebito possa essergli mosso, evidenziando come: il prestito in questione si giustifichi nell’ambito della complessiva gestione del gruppo di cooperative

di cui la stessa ricorrente fa parte attraverso la sua partecipazione nel Consorzio Fraternità e in alcune delle società consorziate; detto consorzio aveva tra suoi scopi il finanziamento delle cooperative aderenti, anche mediante la raccolta di liquidità presso le società consorziate (cfr. doc. 3 ricorr.), sicchè l'iniziativa censurata rientrava nelle finalità mutualistiche proprie di questi enti e del gruppo; nessun danno si sarebbe verificato per la cooperativa ricorrente, la quale avrebbe al contrario conseguito nel quadriennio in questione (2007/2010) sempre maggiori utili (cfr. bilanci docc.7 e ss. ricorr.) grazie alla sua appartenenza al gruppo di cooperative e alle conseguenti opportunità che ne sarebbero derivate, traendo così ingenti vantaggi compensativi.

Sul punto il tribunale condivide le osservazioni svolte dal giudice di prime cure.

Va ribadito che l'appartenenza ad un gruppo, evidentemente, non esclude l'autonomia giuridica e patrimoniale di ciascuna delle società che vi fanno parte e non può giustificare il compimento di atti che contrastino con gli interessi delle stesse separatamente considerati, lasciando ferma in tal caso la responsabilità degli amministratori per danni da essi arrecati al patrimonio della singola società.

Ciò posto, gli elementi offerti dal reclamante e sopra valorizzati non consentono di ritenere in detta fase sommaria che l'operazione in questione, caratterizzata, per natura e per entità, da significativi aspetti di criticità e che ha condotto ad un residuo debito del consorzio di oltre € 3 milioni, abbia trovato adeguata compensazione negli ipotizzati benefici indiretti derivanti dall'appartenenza al gruppo, poichè da un lato detti benefici sono stati solo

genericamente allegati, mentre si ritiene che la pura e semplice appartenenza ad un gruppo non costituisca dei per sé sola un vantaggio compensativo (cfr., per tutte, Cass. n. 16707/2004), dall'altro ben può prodursi un danno per il patrimonio della società anche in presenza di risultati di bilancio positivi, come già evidenziato dal giudice di primo grado.

Non si rinviene inoltre agli atti alcuna deliberazione della società che, illustrando analiticamente il contenuto e le caratteristiche dell'operazione e motivandone la correlazione con gli specifici interessi di gruppo, come invece richiesto dall'art. 2497 ter cc, avrebbe consentito di valutare ex post la sussistenza degli asseriti vantaggi compensativi.

Il reclamante sostiene infine che in ogni caso dall'operazione di finanziamento in questione non sarebbe derivato alla società alcun danno, avendo quest'ultima, come detto, ceduto ad altra cooperativa il citato credito di oltre € 3 milioni vantato nei confronti del consorzio in cambio di un obbligo di non concorrenza (doc. 51 cit.): allo stato tuttavia non risulta offerto alcun elemento per determinare, sia pure sommariamente, la portata e l'effettivo "valore economico" della controprestazione pattuita, in ordine alla quale il reclamante non ha svolto alcuna allegazione e che – ad una pur superficiale valutazione – si palesa inafferrabile (obbligo di non concorrenza tra società di gruppo).

Deve invece ritenersi, in questa fase, che le ulteriori operazioni gestorie censurate dal giudice di prime cure, relative all'assunzione di partecipazioni in altre società cooperative facenti parte del consorzio e alla prestazione di fidejussioni a favore di talune di esse, possano verosimilmente trovare adeguata giustificazione nell'ambito della solidarietà di gruppo e delle finalità

mutualistiche tra società consorziate, tenuto conto soprattutto della portata ben più modesta di detti investimenti.

Conclusivamente, appare opportuno circoscrivere l'importo della cautela parametrandolo all'ammontare del residuo debito del consorzio di € 3.372.359,79 che si arrotonda, tenuto conto degli accessori del credito e dei tempi del giudizio, in € 3.500.000,00.

Sussiste altresì il requisito del *periculum in mora*, desumibile dalla notevole sproporzione tra la rilevante entità del credito risarcitorio e il patrimonio del debitore (c.d. *periculum* in senso oggettivo).

p.q.m.

-in parziale riforma dell'ordinanza dep. il 27.10.2014 autorizza il sequestro conservativo di beni e crediti nei limiti di valore di € 3.500.000,00 a favore di Fraternità Sistemi –Impresa sociale –Società Cooperativa” e in danno di Ilario Cucchi.

Brescia, 12.12.2014

Il Presidente

Dr. Stefano Rosa